

Allegato B” al n. 25350/12241 di repertorio

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata

1.1 La “**LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**”, è un’Associazione giuridicamente riconosciuta (D.P.R. n. 922 del 13.08.1964) costituita in Roma il 22.12.1950, anche denominata in breve “**LNDC APS**” o “**Lega del Cane APS**” o “**LNDC - Animal Protection APS**” e, di seguito, Associazione Nazionale.

1.2 L’Associazione Nazionale - apartitica, apolitica ed aconfessionale - ha sede legale nel Comune di Milano. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. La comunicazione del trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicata nei tempi e nei modi previsti per legge.

1.3 L’Associazione Nazionale opera sia in Italia sia all’estero e può nominare delegati, istituire e chiudere sedi operative, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentiti dalle leggi vigenti.

1.4 L’Associazione Nazionale ha durata illimitata o sino al raggiungimento dello scopo.

Articolo 2

Scopo, finalità e attività

2.1 L’Associazione Nazionale non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2.2 L’Associazione Nazionale, in particolare, persegue le finalità della tutela degli animali di ogni genere e specie, della prevenzione del randagismo, della salvaguardia della natura e dell’ambiente, in particolare attraverso azioni e servizi finalizzati alla tutela ed al miglioramento delle condizioni ambientali ed all’impiego eticamente sostenibile delle risorse naturali, e della lotta alla zoomafia per il rispetto della legalità. Inoltre, postula e diffonde l’unitarietà dei fondamentali valori morali, naturalistici, ecologici, ambientali, nella consapevolezza che la salvaguardia di una specie debba rientrare in una cultura protezionistica globale.

2.3 L’Associazione combatte, altresì, lo specismo, la violenza e lo sfruttamento, per il rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di tutti gli esseri viventi. Ha inoltre il fine della salvaguardia della salute di ogni individuo, umano e non umano, anche attraverso la diffusione di una visione biocentrica e della cultura tecnico scientifica con tutti i mezzi a disposizione, e dando indicazioni su come convivere con gli altri animali in modo corretto e non conflittuale.

2.4 Pertanto, l'Associazione Nazionale promuove e garantisce i diritti degli individui che aderiscono e perseguono i principi della liberazione animale in ogni sede opportuna, anche giudiziaria, e si batte contro discriminazioni o distorsioni che hanno ad oggetto tali principi. Infine, in linea con le proprie finalità, valorizza e promuove la scelta vegana e vegetariana.

2.5 Competono, altresì, all'Associazione Nazionale la promozione ed il coordinamento con e tra gli enti associati, nel rispetto dei principi e della *mission* dell'Associazione, con il fine di sviluppare ed accrescere la consapevolezza e l'importanza della tutela degli animali.

2.6 Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi l'Associazione Nazionale intende porre in essere le attività di interesse generale, in favore dei propri associati o di terzi, di cui all'art. 5, co. 1, lettere **e**) (*interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ... nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo*), **m**) (*servizi strumentali ad enti del Terzo settore*) ed **y**) (*protezione civile*) del D.Lgs. n. 117/2017.

2.7 Al fine di perseguire le finalità e le attività di interesse generale di cui ai precedenti commi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione Nazionale intende compiere le seguenti attività:

- provvedere alla protezione degli animali, difendendoli da ogni crudeltà e abuso;
- realizzare e gestire rifugi, oasi o altre strutture specializzate (anche di enti terzi e in convenzione con enti pubblici) per animali abbandonati, maltrattati, sequestrati e, in generale, in difficoltà;
- sostenere un movimento di opinione pubblica a tutela degli animali e del loro habitat attuando iniziative, comprese quelle editoriali, atte a diffondere una cultura animalista e antispecista, nell'ottica degli attuali orientamenti filosofici;
- promuovere progetti e campagne di sensibilizzazione e informazione volte a perseguire un corretto rapporto uomo - altri animali e il benessere animale;
- promuovere, partecipare o realizzare progetti di educazione e formazione in difesa dell'ambiente e del benessere animale;
- attuare una corretta politica di controllo delle nascite e identificazione degli animali, anche mediante la realizzazione di interventi e campagne di sterilizzazione e microchippatura;
- organizzare un "servizio di Guardie Zoofile" addette alla vigilanza del rispetto delle norme in difesa degli animali;
- collaborare con le autorità preposte alla protezione degli animali di ogni genere e specie ed alla tutela del patrimonio faunistico e ambientale, anche attraverso i nuclei di "Guardie Zoofile";
- collaborare con le Istituzioni all'analisi e all'applicazione di soluzioni a problematiche attinenti al campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali;
- intraprendere, anche in collaborazione con le Autorità e con le altre Associazioni o Enti protezionistici, iniziative finalizzate all'abolizione della vivisezione e di ogni forma di sperimentazione e sfruttamento animale, della caccia e della pesca, delle produzioni animali, dell'allevamento, del commercio, degli spettacoli con gli animali e dell'utilizzo e sfruttamento di qualsiasi essere vivente;
- intraprendere, nei casi di violazione dei diritti animali e dell'ambiente e, in particolare, nelle ipotesi di reati correlati a tali violazioni, le opportune azioni

amministrative e giudiziarie, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, diffide, denunce, costituzioni di parte civile, impugnazioni di provvedimenti amministrativi e tutto quanto necessario allo scopo;

- svolgere attività di Protezione Civile per il soccorso e l'assistenza degli animali e della popolazione con animali al seguito, in caso di calamità naturale, sia nelle fasi emergenziali che nelle fasi di pianificazione;

2.8 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale, e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere e partecipare all'approvazione di nuove norme e al perfezionamento di quelle esistenti, con riferimento al proprio ambito di attività, a livello locale, nazionale e anche europeo e sovranazionale;
- aderire ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni, nazionali ed internazionali, che perseguono scopi analoghi o complementari;
- promuovere e collaborare a iniziative editoriali e cinematografiche;
- porre in essere ogni altra attività strumentale al perseguimento delle finalità.

2.9 L'Associazione può esercitare, altresì, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e svolgere qualsiasi altra operazione di raccolta fondi in linea con le disposizioni di legge.

Articolo 3 **Associati**

3.1 Nei limiti delle previsioni della normativa vigente possono aderire all'Associazione, gli Enti del Terzo Settore (ETS) e gli altri enti senza scopo di lucro, aventi finalità analoghe, che ne facciano richiesta in persona del legale rappresentante pro tempore o di soggetto da questo designato. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3.2 I soggetti di cui al precedente comma, possono aderire all'Associazione anche in forma di "Sezioni territoriali", ai sensi del successivo art. 4, fermo restando il rispetto dei vincoli di composizione percentuale previsti dal Codice del Terzo Settore per le Associazioni di promozione sociale.

3.3 Le "Sezioni territoriali" di cui al precedente comma, oltre a condividere le finalità dell'Associazione, adottano lo Statuto predisposto dall'Associazione Nazionale dichiarando di accettare e rispettare anche il "Regolamento generale", nelle parti ad esse applicabili.

3.4 L'ammissione ad associato decorre dalla data della delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo, che prende in esame le domande nel corso della prima riunione

successiva alla data di presentazione della richiesta e comunica al richiedente, entro 30 giorni, l'iscrizione nel libro degli associati o il diniego. Il Consiglio direttivo, con apposita delibera, può delegare tale funzione ad uno o più consiglieri i quali operano nel rispetto dei tempi e modi di cui al presente comma.

3.5 Chi ha proposto la domanda può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronuncino il Collegio dei Probiviri.

3.6 Il tesseramento ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La quota versata dall'associato nell'ultimo trimestre dell'anno, è valida ad ogni effetto anche per l'anno successivo. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di perdita della qualifica di associato, la quota sociale non è ripetibile.

3.7 Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento entro il 31 marzo di ogni anno della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo.

3.8 Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione Nazionale, prevalentemente attraverso l'attività volontaria delle persone aderenti agli stessi enti associati;
- esprimere il proprio voto in assemblea attraverso il loro rappresentante;
- eleggere il Consiglio Direttivo nazionale, il Collegio dei Probiviri e, ove necessario, l'Organo di Controllo e di revisione;
- esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione Nazionale, previa richiesta da inoltrare al Consiglio Direttivo e secondo le modalità contenute nel Regolamento.

3.9 Gli associati sono tenuti:

- a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione Nazionale e a farli rispettare ai propri associati;
- ad inviare all'Associazione Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno, o entro un termine diverso stabilito dal Consiglio Direttivo, l'elenco dei propri associati, il verbale di approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione annuale dell'attività svolta e dalle relazioni dell'Organo di controllo e/revisione, ove presenti per legge, per previsione statutaria o se ritenuti utili;
- a fare proprie, nel contesto delle finalità istituzionali, le iniziative proposte dall'Associazione Nazionale;
- ad astenersi dal partecipare a manifestazioni pubbliche o dall'assumere iniziative in pubblico o a mezzo di organi di diffusione che siano in contrasto con i principi ispiratori dell'Associazione. Resta fermo il divieto di partecipare a manifestazioni di sostegno a movimenti o partiti politici stante la natura apartitica dell'associazione;
- a mantenere sempre un comportamento in linea con le finalità e i principi ispiratori dell'Associazione Nazionale.

3.10 L'Associazione può effettuare opportune verifiche, anche per il tramite di propri incaricati, circa il rispetto da parte degli associati di tutti gli obblighi e doveri di cui al precedente comma irrogando, in caso di violazione, le sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

3.11 L'Associazione dispone, in ogni caso, di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione Nazionale.

Articolo 4 **Sezioni territoriali**

4.1 Le "Sezioni territoriali" hanno piena autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa, patrimoniale, contabile, fiscale, negoziale e processuale. Le Sezioni sono rappresentate di fronte ai terzi e in giudizio dal proprio Presidente.

4.2 L'Associazione Nazionale non risponde delle obbligazioni contratte dalle "Sezioni territoriali" né può avere alcuna responsabilità per gli atti compiuti dagli organi sociali della stessa, neanche in via sussidiaria o di manleva.

4.3 Le "Sezioni territoriali" non impegnano in alcun modo le altre Sezioni né l'Associazione Nazionale, né sono impegnate o responsabili per le obbligazioni assunte dall'Associazione Nazionale.

4.4 Ogni "Sezione territoriale" deve avere un proprio codice fiscale, una propria sede legale, un proprio indirizzo mail, anche in formato PEC, e tutti i rapporti attivi e passivi che le Sezioni contraggono con i terzi, ivi compresi con i propri dipendenti, fanno capo esclusivamente alle Sezioni stesse.

4.5 Ferma restando la piena autonomia delle Sezioni territoriali, secondo quanto previsto nei precedenti commi, compete all'Associazione Nazionale la verifica del perseguimento delle finalità e del rispetto degli impegni e dei doveri assunti dalla Sezione attraverso l'adesione ai sensi del precedente art. 3.

4.6 La Sezione che rispetti tutte le prescrizioni, in quanto ad essa applicabili, derivanti dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento generale e dalle deliberazioni degli organi sociali nazionali può utilizzare, previa richiesta e concessione, i marchi, le denominazioni dell'Associazione Nazionale ed ogni altro segno distintivo o proprietà intellettuale ad essa appartenente nei limiti e secondo le modalità che ne regolamentano l'uso.

Articolo 5 **Cessazione del rapporto associativo**

5.1 La qualifica di associato si perde nelle ipotesi di:

- a) recesso dell'ente associato;
- b) estinzione dell'ente associato;
- c) decadenza. L'associato decade in caso di:
 - mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito;
 - cessazione dell'attività sociale;

- rilevata mancanza di associati o numero inferiore a quello previsto dal Regolamento generale, nel caso delle "Sezioni territoriali";
- d) espulsione. L'associato può essere espulso, su richiesta del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri, per:
- grave violazione di norme di legge, delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione Nazionale;
 - aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione e/o lesiva della sua immagine.

5.2 La perdita della qualifica di associato comporta anche l'impossibilità di ogni utilizzo del logo e del nome Lega Nazionale per la Difesa del Cane e di tutti segni distintivi o registrati oltre che l'obbligo di cancellazione degli stessi anche dalla denominazione.

Art. 6

Dei volontari e dell'attività di volontariato

6.1 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti associati. Essa può, altresì, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, in ogni caso secondo le modalità ed i limiti contenuti nelle disposizioni di legge.

6.2 L'attività di volontariato è prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario e non sono ripetibili. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

6.3 L'Associazione deve iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6.4 L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 7

Sanzioni disciplinari

7.1 Le sanzioni disciplinari sono, a seconda della gravità dei fatti commessi, la diffida scritta, la sospensione dall'attività sociale da un mese fino a un anno, l'espulsione.

7.2 I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Collegio dei Probiviri su segnalazione del Presidente o del Consiglio Direttivo. Modalità e termini relativi

all'irrogazione degli stessi ed ai giudizi innanzi al Collegio dei Probiviri di cui ai successivi commi sono indicati più in dettaglio nel Regolamento generale.

7.3 Il Collegio dei Probiviri, una volta valutato il fatto oggetto di segnalazione provvede a comunicare all'associato l'imputazione richiedendo allo stesso di presentare memorie entro un congruo termine.

7.4 Al termine del contraddittorio, se instauratosi, il Collegio dei Probiviri decide se irrogare o meno la sanzione.

7.5 Nel caso in cui il Consiglio Direttivo ritenga che ricorrano gli estremi per l'adozione in via di urgenza di una misura disciplinare nei confronti dell'associato, può sospendere quest'ultimo in via cautelare dall'attività sociale ovvero adottare ogni altro idoneo provvedimento, con delibera urgente e provvisoria, anche al fine di evitare l'aggravarsi del danno. Il provvedimento cautelare deve essere sottoposto al Collegio dei Probiviri per la ratifica. L'interessato può presentare opposizione allo stesso Collegio, instaurando la procedura, anche in contraddittorio, ai sensi del presente articolo e del Regolamento generale.

7.6 In ogni caso di mancata opposizione, il provvedimento irrogato diventa definitivo.

Articolo 8 Organi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo e/o di revisione se nominati o se previsti per legge o dallo Statuto;
- il Collegio dei Probiviri.

8.2 I componenti del Consiglio Direttivo, inclusi Presidente e vice-Presidente, possono essere adeguatamente retribuiti, nei limiti di cui all'art. 18 comma 3 dello statuto, ove le attività da essi svolte siano poste in essere con continuità e professionalità a favore dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, co. 5 del presente Statuto. Resta, comunque, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9 Assemblea

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Dal momento dell'accettazione della richiesta di adesione e di iscrizione nel libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo, l'associato ha diritto ad un voto espresso dal rappresentante legale pro-tempore o da un suo delegato.

9.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il mese di maggio, ed è presieduta dallo stesso o, in sua assenza, da un Presidente nominato dall'Assemblea per la riunione.

L'avviso di convocazione, che deve indicare l'ordine del giorno, nonché il giorno, il luogo e l'ora della prima convocazione e - con almeno 24 ore di intervallo - della seconda convocazione viene inviato agli associati almeno 15 giorni prima con mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione e ne viene, altresì, data comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione oppure affissione presso la sede sociale.

9.3 Le riunioni dell'Assemblea, su decisione del Consiglio Direttivo, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

9.4 Di tutte le riunioni deve essere redatto ed approvato un verbale scritto.

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Ad essa compete:

- a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto per legge, per statuto o se nominato, dell'Organo di controllo e/o di revisione;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e sociale se previsto;
- d) la deliberazione in merito alle responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) l'approvazione degli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- g) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e con riguardo alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- h) la delibera in merito allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio residuo;
- l) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti ad essa dalla legge o sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

9.6 Le deliberazioni di cui alle lettere g) ed h) del co. 5 sono approvate in Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto ai successivi commi 9 e 10 del presente articolo.

9.7 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, intervenuti in proprio o per delega. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe. In prima e seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei presenti.

9.8 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

9.9 Le deliberazioni inerenti a modifiche statutarie oppure ad operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione, sono approvate, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei

presenti e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.10 La deliberazione che riguarda lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del/i liquidatore/i e la conseguente devoluzione del patrimonio è valida con il voto favorevole - sia in prima che in seconda convocazione - di almeno tre quarti degli associati.

9.11 Colui che ritenga sussistere un conflitto di interessi, anche non patrimoniale, in relazione ad una delibera nella quale debba esprimersi è obbligato a dichiararlo e ad astenersi dal voto.

Articolo 10 **Consiglio Direttivo**

10.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 7 (sette) componenti secondo le determinazioni dell'Assemblea, riservando un congruo numero delle cariche al genere meno rappresentato. I consiglieri durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili. Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli enti associati tra i propri associati.

10.2 Essi non possono ricoprire cariche politiche né candidarsi ad elezioni politiche e/o amministrative, sia a livello nazionale, regionale e locale, né possono aderire ad organizzazioni che svolgono attività in contrasto o non conformi ai principi statutari di cui all'art. 2 o che tengano comportamenti contrari ai predetti principi. Qualora i consiglieri contravvengano a tale divieto decadono dalla carica previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

10.3 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri possono, inoltre, essere dichiarati decaduti qualora siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive e qualora l'ente associato a cui risultano iscritti perda per qualsiasi motivazione la qualifica di associato.

10.4 Qualora nel corso del mandato venisse a mancare, per qualsiasi causa, uno dei Consiglieri, il Consiglio verrà integrato attingendo al primo dei non eletti nell'ultima elezione. In assenza di un nominativo, l'Assemblea procede alla nomina di un nuovo Consigliere nella prima riunione utile. Il Consigliere così nominato resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

10.5 Qualora nel corso del mandato venisse a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso decade ed il Presidente o, in sua assenza, un consigliere provvede a convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

10.6 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Spettano al Consiglio, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti compiti:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio preventivo, di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da portare all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare l'ammissione degli associati;
- e) deliberare sulla decadenza dell'associato e richiederne l'espulsione ai sensi del presente Statuto;
- f) prendere atto del recesso dell'associato;
- g) dichiarare la perdita di qualifica dell'associato nelle ipotesi disciplinate dall'art. 5, una volta espletate tutte le procedure previste;
- h) segnalare al Collegio dei Probiviri eventuali azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- i) inoltrare al Collegio dei Probiviri eventuali richieste di espulsione
- j) verificare il rispetto dei doveri statutari da parte degli enti associati;
- k) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività dell'Associazione;
- l) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- m) nominare tra i propri componenti il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- n) proporre la misura della quota associativa annuale;
- o) predisporre e modificare il Regolamento generale o eventuali altri regolamenti interni che si rendessero necessari, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- p) individuare le attività diverse di cui al punto 2.8 del presente statuto che possono essere svolte dall'Associazione;
- q) svolgere ogni altro compito previsto dal presente statuto o affidatogli dall'Assemblea e non direttamente assegnato alla stessa.

10.7 Il Consiglio può delegare poteri e/o funzioni ad uno o più consiglieri ad eccezione di quelli che, per legge, statuto o Regolamento non sono delegabili. In ogni caso, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi ove non siano iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10.8 Il Consiglio si riunisce per iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso scritto inviato almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, o tre giorni prima in caso di urgenza, con qualsiasi mezzo che consenta l'attestazione della ricezione. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

10.9 Il Consiglio delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.10 Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione. In tal caso si applica il comma 3 dell'art. 9.

10.11 Ciascun componente del Consiglio Direttivo può essere deferito all'Assemblea dal Collegio dei Probiviri o dallo stesso Consiglio Direttivo, a seguito di deliberazione assunta all'unanimità, per gravi comportamenti incompatibili e/o in violazione delle finalità dell'Associazione, dello statuto, dei regolamenti o delle delibere dei suoi organi o, ancora, ove tali comportamenti siano lesivi al buon andamento dell'Associazione. Tale provvedimento, per i medesimi motivi, può essere assunto anche dall'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi associati. In tali casi il Presidente di Assemblea ed il Segretario sono nominati a maggioranza dei presenti prima dell'inizio della stessa.

Articolo 11

Presidente e vice-Presidente

11.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Dura in carica cinque esercizi e può essere rieletto.

11.2 La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Presidente di Sezione territoriale.

11.3 Al Presidente compete a tutti gli effetti di legge la rappresentanza legale dell'Associazione, compresa quella in giudizio, fermo restando quanto previsto al comma 7 del precedente articolo.

11.4 Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni al vice-Presidente, e/o a uno o più componenti del Consiglio Direttivo e può nominare delegati in rappresentanza dell'Associazione ai sensi dell'art. 1.3.

11.5 Il vice-Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.

11.6 Al Presidente e al vice-Presidente sono anche conferiti tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'Assemblea o al Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Il Segretario

12.1 Il Segretario Nazionale cura l'adempimento delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e delle obbligazioni del Presidente e del vice-Presidente, coadiuvandoli nell'espletamento dei loro compiti.

12.2 Il Segretario coordina e dirige tutti gli uffici della Segreteria Nazionale; cura la tenuta dei seguenti libri: libro delle adunanze delle deliberazioni delle assemblee; libro delle adunanze del Consiglio Direttivo. Cura, inoltre, l'aggiornamento del libro degli associati e dei volontari.

Articolo 13

Il Tesoriere

13.1 Il Tesoriere collabora con il Presidente e ad egli spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio consuntivo dell'Associazione

Articolo 14

Organo di controllo e Organo di revisione

14.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in assenza di essi:

- quando siano occupati in media nell'anno precedente dipendenti in numero uguale o superiore a 2;
- in ogni caso, qualora lo ritenga opportuno.

14.2 L'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione possono essere monocratici o collegiali, sono nominati dall'Assemblea e restano in carica 5 (cinque esercizi). Nel caso di nomina di un organo collegiale, esso deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti.

14.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

14.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.6 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D. Lgs 117/2017, è fatto obbligo di nominare un revisore legale iscritto nell'apposito registro o una società di revisione. Tuttavia, l'Organo di controllo può anche esercitare la revisione legale dei conti ove sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.7 In ogni caso l'Assemblea, nelle more dell'iscrizione nel Registro Unico del terzo settore, anche in assenza delle condizioni indicate nell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 nominerà un organo di revisione monocratico o collegiale che resterà in carica cinque esercizi. La funzione dell'organo di revisione potrà essere svolta dall'organo di controllo, se nominato, purchè almeno un componente sia iscritto al Registro dei revisori legali.

Articolo 15

Il Collegio dei Probiviri

15.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e, su decisione assembleare, fino a tre supplenti, tutti nominati dall'Assemblea. I componenti effettivi del Collegio nominano tra loro il Presidente; durano in carica cinque esercizi e possono essere rieletti.

15.2 I Probiviri devono essere preferibilmente scelti tra persone di particolare rispettabilità e professionalità che garantiscano imparzialità e indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

15.3 Nel caso di cessazione dall'incarico di uno dei componenti effettivi prima della scadenza del mandato, questo viene sostituito dal componente supplente più anziano ovvero, in assenza di supplenti, per cooptazione che verrà sottoposta alla ratifica dalla prima assemblea utile.

15.4 Il Collegio dei Probiviri emette i provvedimenti di cui agli artt. 5 co. 1, lett. d) e 7 del presente Statuto e può svolgere, su richiesta del Consiglio Direttivo, un'attività di mediazione finalizzata alla risoluzione di eventuali controversie tra i singoli associati e l'Associazione o fra gli organi di quest'ultima. Emette altresì i pareri che siano richiesti dalle Sezioni territoriali, ove previsti nel relativo statuto.

15.5 L'attività del Collegio dei Probiviri deve sempre garantire il rispetto del principio del contraddittorio.

15.6 Le decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti effettivi, salva l'unanimità per il deferimento del Presidente Nazionale.

15.7 Il Collegio è tenuto a curare il libro delle proprie adunanze.

15.8 Giudice unico dei Probiviri è l'Assemblea, convocata e presieduta dal Presidente, allorché il Consiglio Direttivo deferisse all'Assemblea un membro del Collegio dei Probiviri.

15.9 L'Assemblea si pronuncia, in seconda istanza, in tutti i casi in cui l'Associato faccia ricorso contro il giudizio dei Probiviri.

Articolo 16

Patrimonio

16.1 Il patrimonio della Associazione è composto dal fondo di dotazione e da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio.

Articolo 17

Risorse economiche

17.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote

associative, proventi derivanti dalle attività di interesse generale, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 18

Bilancio di esercizio

18.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, e successivamente posto all'approvazione dell'Assemblea, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro il mese di giugno è fatto obbligo di deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nei documenti di bilancio.

18.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.3 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19

Bilancio sociale e informativa sociale

19.1 Al raggiungimento delle soglie di legge si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del D.Lgs. n° 117/2017.

Articolo 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

20.1 L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

20.2 Ai sensi dell'art. 148 co. 8 del DPR 917/1986, sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

20.2**bis** A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo

è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo. 21

Rinvio

21.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Codice civile e dalle sue disposizioni attuative (Codice del terzo settore) e, comunque, dalle disposizioni di legge, in quanto applicabili.